



COMUNE DI PAESE

Provincia di Treviso

NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 5 febbraio 2020

Art. 1

Premesse

1. Il Comune di Paese, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, può stabilire l'utilizzazione di graduatorie approvate da altre pubbliche amministrazioni, cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali, a seguito di concorsi/selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato corrispondenti, per categoria e profilo professionale, a quelli da ricoprire.
2. L'utilizzazione delle graduatorie di cui al comma 1 può essere disposta, nell'ambito del Piano dei fabbisogni di personale, sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato.

Art. 2

Presupposti

1. Il Comune di Paese può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate dalle amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 1, alle condizioni previste dai successivi articoli.
2. Le motivazioni alla base di tale scelta dovranno essere contenute nel piano triennale dei fabbisogni di personale e potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.
3. L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - a) assenza, nel Comune di Paese, di proprie graduatorie valide per la categoria e profilo professionale del posto che si intende coprire;
 - b) corrispondenza tra categoria e profilo professionale del posto che si intende coprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
 - c) omogeneità del regime giuridico del posto che si intende coprire con quello per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare (*full-time* o *part-time*).

Art. 3

Criteri di utilizzo delle graduatorie di altri enti

1. In caso di richiesta preventiva all'approvazione della graduatoria, il Comune di Paese stipula con l'ente o gli altri Enti interessati, un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.
2. Qualora il Comune di Paese intenda utilizzare graduatorie già approvate da altri enti inoltra richiesta agli enti con i seguenti criteri di priorità:
 - Comuni aventi sede nella provincia di Treviso;
 - Comuni aventi sede nelle altre provincie della Regione Veneto;
 - Provincia di Treviso;
 - altre provincie della Regione Veneto con priorità a quelle più vicine al Comune di Paese;
 - Regione Veneto;
3. Alle Amministrazioni è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo delle proprie graduatorie.
4. Nel caso in cui più enti abbiano espresso, nei tempi indicati nel comma precedente, la disponibilità all'utilizzo da parte del Comune di Paese delle proprie graduatorie, è data priorità alla graduatoria più recente, avuto riguardo alla data di approvazione della stessa, in considerazione della preparazione professionale più aggiornata degli idonei alla luce della rapida evoluzione normativa che caratterizza le pubbliche amministrazioni.